

## ALLEGATO 2

Disciplinare relativo alle procedure per la concessione, l'impegno e la liquidazione dei contributi per gli interventi destinati a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione della propria deliberazione n. 74/2010

### **Concessione, Impegno e Liquidazione del contributo**

#### I - Interventi di costruzione e ristrutturazione

Il Dirigente regionale competente provvede con proprio atto, ai sensi della L.R. n. 40/2001 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i e delle prescrizioni tecniche sotto indicate:

A) Alla concessione, all'impegno del contributo relativo all'intervento ammesso al finanziamento e contestuale liquidazione del 70% dello stesso, operate sulla base dell'assegnazione e conseguente ripartizione finanziaria approvata dalla Giunta regionale, a presentazione della seguente documentazione da parte dell'Ente/Soggetto attuatore:

- 1) Attestazione relativa alla sussistenza del diritto di proprietà, di superficie, comodato d'uso o concessione dell'immobile oggetto del contributo, ai sensi del comma 4, art. 48 L.R. 2/2003.

Per tale documentazione le Amministrazioni Pubbliche dovranno presentare:

1.a) Copia conforme dell'atto/certificato attestante la sussistenza del diritto di proprietà, di superficie, comodato d'uso o concessione dell'immobile oggetto del contributo, ai sensi del comma 4, art. 48 L.R. 2/2003;

1.b) Nel caso di sussistenza del diritto di superficie, comodato d'uso o concessione dell'immobile, le Amministrazioni Pubbliche destinatarie del contributo, dovranno trasmettere, altresì, una attestazione del Legale Rappresentante dell'Ente dalla quale risulti che l'immobile oggetto del contributo rientra nel patrimonio di soggetto pubblico. Si precisa che è da intendersi soggetto pubblico quello inserito nell'elenco annualmente predisposto e pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base della classificazione SEC 95.

Per tale documentazione gli altri Soggetti dovranno presentare:

1.c) Copia conforme dell'atto/certificato attestante la sussistenza del diritto di proprietà, di superficie, comodato d'uso o concessione dell'immobile oggetto del contributo, ai sensi del comma 4, art. 48 L.R. 2/2003.

2) Dichiarazione a firma del tecnico incaricato e del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore che il progetto che si intende realizzare è conforme a quello ammesso al contributo.

3) Atto formale assunto dall'organo competente dell'Ente attuatore, ovvero per i Soggetti privati dichiarazione a firma del tecnico incaricato e del Legale Rappresentante, che riporta ed approva il quadro economico e finanziario dell'intervento da realizzarsi o in fase di realizzazione, al netto degli arredi e attrezzature.

Si precisa che alla quantificazione del quadro economico e del quadro finanziario dell'intervento da realizzarsi o in fase di realizzazione concorrono solo le spese sostenute a decorrere dall'11 giugno 2008, data di adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 845/2008.

Qualora il costo dell'intervento da realizzarsi o in fase di realizzazione, al netto degli arredi e attrezzature, come individuato nel precedente paragrafo, risulti essere inferiore al costo dell'intervento ammesso, riportato all'Allegato 1 della presente deliberazione, il Dirigente regionale competente provvede, con proprio atto, alla concessione del contributo, per un importo ridotto in misura proporzionale, nel rispetto della percentuale individuata all'Allegato 1 di cui sopra.

Qualora il costo dell'intervento da realizzarsi o in fase di realizzazione, al netto degli arredi e attrezzature risulti essere superiore al costo dell'intervento ammesso, il contributo rimane invariato.

4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore relativa alla data di inizio lavori.

Si precisa che i lavori relativi agli interventi ammessi al contributo dovranno iniziare entro il 1° settembre 2013, pena la revoca del contributo stesso.

5) Richiesta, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore, di liquidazione del 70% del contributo.

A tale richiesta deve essere allegata una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) o del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore di aver contabilizzato almeno il 50% del costo dell'intervento ammesso al contributo, al netto degli arredi e attrezzature.

Si richiede che per gli interventi di costruzione e ristrutturazione non ancora realizzati, nel prescritto cartello di cantiere venga riportato il logo della Regione Emilia-Romagna con la dicitura "INTERVENTO COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione:

- della Certificazione antimafia a validità semestrale (Informazione antimafia), rilasciata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252 per i casi previsti;
- del Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, con riferimento specifico agli Enti/Soggetti attuatori pubblici ed ASP avendo la struttura regionale competente già provveduto ad acquisire tali codici per gli Enti/Soggetti attuatori privati in fase di assegnazione del contributo.  
Il Codice Unico di Progetto verrà riportato per tutti gli Enti/Soggetti attuatori pubblici, ASP e privati nei provvedimenti amministrativi di concessione, impegno e liquidazione del contributo nonché nella causale per la relativa richiesta di emissione degli ordinativi di pagamento.

B) Alla liquidazione a saldo della restante quota di contributo pari al 30%, sulla base della presentazione della seguente documentazione:

- 1) Richiesta, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore, di liquidazione del saldo del contributo, pari al 30% dello stesso.

A tale richiesta deve essere allegata:

- a) Atto formale assunto dall'organo competente dell'Ente attuatore, ovvero per i Soggetti privati dichiarazione a firma del tecnico incaricato e del Legale Rappresentante, che riporta ed approva il quadro economico e finanziario finale dell'intervento realizzato, al netto degli arredi e attrezzature.  
Si precisa che alla quantificazione del quadro economico e del quadro finanziario finale dell'intervento realizzato concorrono solo le spese sostenute a decorrere dall'11 giugno 2008, data di adozione della deliberazione di Giunta Regionale n. 845/2008.

Qualora il costo dell'intervento realizzato, al netto degli arredi e attrezzature, risulti essere inferiore al costo dell'intervento riportato nell'atto di concessione di cui alla precedente lettera A), il Dirigente regionale competente provvede, con proprio atto, a rideterminare proporzionalmente il contributo concesso e a liquidare a saldo la quota rimanente, nel rispetto della percentuale individuata all'Allegato 1 della presente deliberazione.

Qualora il costo dell'intervento realizzato, al netto degli arredi e attrezzature, risulti essere superiore al costo dell'intervento riportato nell'atto di concessione, il contributo concesso rimane invariato.

- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore relativa alla data di fine lavori.

Si precisa che i lavori dovranno terminare entro 3 anni dalla data di inizio lavori.

L'Ente/Soggetto attuatore può, a seguito di richiesta motivata, ottenere una proroga di tale termine. Il Servizio regionale competente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento della proroga. Decorso inutilmente questo termine, la proroga dovrà intendersi accolta per il periodo indicato nella richiesta.

- c) Dichiarazione a firma del tecnico incaricato e del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore che le opere realizzate sono conformi al progetto ammesso al contributo.
- d) Copia conforme dell'atto costitutivo di vincolo ventennale a destinazione sociale sull'immobile oggetto del contributo, ai sensi del comma sei, art. 48 L.R. n. 2/2003, a decorrere dalla data di fine lavori, debitamente trascritto presso l'ente competente.

## II - Interventi di acquisto immobili

Il Dirigente regionale competente provvede con proprio atto, ai sensi della L.R. n. 40/2001 nonché in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i e delle prescrizioni tecniche sotto indicate, alla concessione, all'impegno e alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, sulla base dell'assegnazione e conseguente ripartizione finanziaria approvata dalla Giunta regionale, a presentazione della seguente documentazione da parte dell'Ente/Soggetto attuatore:

- 1) Richiesta, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente/Soggetto attuatore di liquidazione del contributo.
- 2) Copia conforme del rogito d'acquisto dell'immobile oggetto del contributo.  
Si precisa che la sottoscrizione del rogito d'acquisto dovrà avvenire entro il 1° settembre 2013, pena la revoca del contributo assegnato.
- 3) Copia conforme dell'atto costitutivo di vincolo ventennale a destinazione sociale sull'immobile oggetto del contributo, ai sensi del comma sei, art. 48 L.R. n. 2/2003 debitamente trascritto presso l'ente competente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del rogito d'acquisto.

Qualora il costo dell'immobile acquistato, indicato nel rogito (comprensivo delle sole spese per l'IVA se dovute) risulti essere inferiore al costo dell'intervento ammesso a contributo, riportato all'Allegato 1 della presente deliberazione, il Dirigente regionale competente provvede, con proprio atto, a concedere, impegnare e liquidare il contributo per un importo proporzionalmente ridotto nel rispetto della percentuale individuata al citato Allegato 1.

Qualora il costo dell'immobile acquistato indicato nel rogito (comprensivo delle sole spese per l'IVA se dovute) risulti essere superiore al costo dell'intervento ammesso, il contributo rimane invariato.

La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione:

- della Certificazione antimafia a validità semestrale (Informazione antimafia), rilasciata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252 per i casi previsti;
- del Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, con riferimento specifico agli Enti/Soggetti attuatori pubblici ed ASP avendo la struttura regionale competente già provveduto ad acquisire tali codici per gli Enti/Soggetti attuatori privati in fase di assegnazione del contributo.  
Il Codice Unico di Progetto verrà riportato per tutti gli Enti/Soggetti attuatori pubblici, ASP e privati nei provvedimenti amministrativi di concessione, impegno e liquidazione del contributo nonché nella causale per la relativa richiesta di emissione degli ordinativi di pagamento.

***Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.***

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste dal presente Disciplinare saranno sottoposte a verifica dal competente Servizio regionale, in attuazione della

determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 6506/2004.

### ***Rinuncia al contributo***

Qualora l'Ente/Soggetto attuatore intenda rinunciare al contributo assegnato e/o concesso, dovrà inviare al Servizio regionale competente comunicazione formale a firma del Legale Rappresentante.

Sulla base di tale comunicazione, il Dirigente regionale competente, con proprio provvedimento:

- 1) prende atto dell'avvenuta rinuncia al contributo assegnato e/o concesso;
- 2) revoca il contributo assegnato e/o concesso;
- 3) richiede all'Ente/Soggetto attuatore la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

### ***Revoca del contributo***

Alla revoca del contributo regionale si provvederà nei seguenti casi:

- 1) Mancato rispetto della scadenza del 1° settembre 2013, quale termine ultimo previsto per:
  - la data di inizio lavori per gli interventi di costruzione e ristrutturazione, di cui al precedente punto I, lettera A.4);
  - la data di sottoscrizione del rogito per gli interventi di acquisto di immobili i cui al precedente punto II.2).
- 2) Per le strutture soggette, mancata concessione o revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 48, nono comma della L.R. 2/2003.
- 3) Rimozione del vincolo ventennale a destinazione sociale prima della sua scadenza. In questo caso la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 48, settimo comma della L.R. 2/2003, stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso e liquidato, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.